

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 5-297

D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della Lr 40/1998, D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata "PTC2". Espressione del parere motivato.

A relazione degli Assessori Cavallera, Ravello:

Premesso che:

la Giunta provinciale di Torino, con deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009, ha predisposto gli elaborati della Variante al Piano territoriale provinciale vigente, denominata "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003; ai sensi dell'art. 20 della Lr 40/98, come disciplinato dalla D.G.R. del 9 giugno 2008, n. 12-8931, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Variante in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Per tale motivo la Variante è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, dalle misure previste per il monitoraggio, nonché dalla Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale;

la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, è tenuta ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, attraverso il proprio Organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R.40/98, formato dal nucleo centrale e dalle direzioni regionali competenti interessate dal piano.

Considerato che:

ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale, gli elaborati della variante al Ptp di Torino, comprensivi del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Torino e sono stati depositati presso l'amministrazione provinciale di Torino per 60 giorni a partire dal 18 febbraio 2010, come da "Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino", pubblicato sul BUR n. 7 del 18 febbraio 2010;

ai fini della raccolta dei pareri settoriali per la definizione dei contenuti della relazione tecnica (Allegato), allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, sono state convocate tre riunioni dell'Organo tecnico regionale in data 10 giugno, 21 giugno e 29 giugno 2010;

nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, sono state individuate le principali criticità ambientali e sono state fornite indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione delle successive fasi della Variante al Piano, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti negativi sull'ambiente.

Preso atto:

dei contenuti della Variante al Piano territoriale provinciale, comprensiva del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e delle misure previste per il monitoraggio, in base ai quali è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

degli esiti istruttori della procedura, compendiate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato);

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni presso gli uffici ed il sito web della Provincia di Torino;

degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale.

Visti:

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente "La valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2008, n. 12-8931 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

la deliberazione n. 291-26243 del 1 agosto 2003, con cui il Consiglio regionale ha approvato il Piano territoriale della Provincia di Torino;

la deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009, con cui la Giunta provinciale di Torino ha predisposto gli elaborati della Variante al Piano territoriale provinciale vigente, denominata “PTC2”, comprensivi del Rapporto ambientale con relativa Sintesi non tecnica, delle misure previste per il monitoraggio e della Valutazione di incidenza ambientale.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale per la Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata “PTC2”, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate, integrate dalle considerazioni contenute nell’Allegato al presente provvedimento, che dovranno essere recepite in sede di stesura finale della Variante al Piano:

- in riferimento ai rapporti tra il Piano territoriale provinciale vigente e la Variante proposta, è necessario garantire, con la stesura finale della Variante, l’integrazione tra le normative e gli elaborati dei due strumenti, in modo da assicurare l’univocità dell’applicazione delle indicazioni per il governo del territorio contenute nello strumento di pianificazione provinciale e la definizione del quadro di riferimento per il monitoraggio;

- per quanto riguarda l’impostazione dell’apparato normativo deve essere innanzi tutto verificata la coerenza normativa e programmatica con le disposizioni contenute nella pertinente legislazione vigente, negli strumenti di pianificazione sovra-ordinata e nei provvedimenti di carattere generale contenenti criteri ed indirizzi tecnici, e conseguentemente devono essere precisati ed esplicitati i relativi riferimenti mediante una specificazione normativa a valenza generale e in modo puntuale, così come esemplificato nella relazione dell’OTR.

- è necessario specificare, all’interno delle NdA, la valenza normativa (indirizzi, direttive, etc.) dei contenuti delle Linee Guida allegate alle NdA stesse;

- è necessario verificare, in merito all’individuazione dei Sistemi di diffusione urbana di cui all’art. 16.1 delle NdA, gli elenchi dei Comuni proposti in relazione al criterio “Salubrità dei luoghi” e “Assenza di pressioni ambientali significative” (cfr. tav. 2.2), con particolare riferimento a quelli soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, per i quali parrebbe opportuno specificare le pre-condizioni da assolvere in relazione alle possibilità di previsione di espansione dell’edificato;

- si suggerisce di assumere quale parte integrante della Variante di Piano i fascicoli, denominati “Quaderni di approfondimento e di lavoro”, predisposti per lo *Schema di Piano preliminare* e resi disponibili sul sito *web* della Provincia, esplicitando la loro funzione come elementi di riferimento per le scelte di pianificazione;

- in relazione alle tematiche connesse agli obiettivi della Variante al Piano territoriale orientati al contenimento del consumo di suolo, si richiede quanto segue:

- in merito ai contenuti dell’art. 11 c. 2 e dell’art. 12 c. 7 delle NdA, dovrà essere verificata la coerenza tra i due articoli e dovranno essere chiarite le modalità di applicazione dei disposti normativi da parte dei comuni. Al riguardo si segnala l’opportunità di prevedere l’obbligo della perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione nell’intero territorio comunale in occasione

di revisioni generali dello strumento urbanistico, e di contemplare viceversa una valutazione di opportunità di applicazione della norma in sede di conferenza di co-pianificazione nel caso di varianti di carattere strutturale, in presenza di previsioni che interessano porzioni significative del territorio comunale;

- l'utilizzo dei criteri di cui alle Linee Guida (Allegato 5) dovrà essere comunque assunto come elemento valutativo anche nell'ambito delle varianti strutturali agli strumenti urbanistici comunali quando interessano nuove previsioni insediative di carattere puntuale; tale valutazione dovrà essere riferita non solo all'area di intervento, ma estesa ad un intorno significativo;

- deve essere definito un orizzonte temporale di riferimento entro il quale i comuni dovranno recepire la perimetrazione nei propri strumenti urbanistici;

il recepimento delle norme sopra indicate da parte dei Comuni dovrà essere oggetto di monitoraggio;

- l'Allegato 5 alle NdA dovrà essere integrato nei contenuti e nelle metodologie da adottare per la perimetrazione delle aree. La definizione delle aree libere, dense e di transizione deve tenere conto, oltre che dei criteri già contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5) anche degli aspetti paesaggistici, ambientali e morfologici del territorio, dei caratteri della struttura insediativa, dei vincoli derivanti dalle norme sovra-ordinate;

- è opportuno che la Variante analizzi anche il fenomeno del consumo di suolo riferito alla III classe di Capacità d'uso ed estenda forme di tutela anche ai terreni che ricadono in questa classe, che presentano caratteristiche di elevata vocazione agricola, che la Variante intende salvaguardare,

- per quanto concerne le attività connesse al monitoraggio del contenimento del consumo di suolo è necessario definire il dato di partenza ed il target di riferimento. Tale quantificazione dovrà essere contenuta nella versione finale della Variante di Piano oggetto di adozione definitiva;

- in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale, si evidenzia quanto segue:

- è necessario estendere l'analisi di coerenza esterna verticale ed orizzontale, prendendo spunto anche da quanto già indicato nella Relazione Illustrativa di Piano e seguendo le indicazioni contenute nella relazione dell'OTR;

- è necessario integrare l'analisi di coerenza interna allo strumento proposto, in modo da evidenziare le connessioni e correlazioni tra obiettivi, previsioni, NdA della Variante al Piano e indicare, in caso di incongruenza o conflitto tra obiettivi, quali siano le priorità che il piano stabilisce e quali siano le azioni di mitigazione e compensazione previste per garantire la sostenibilità ambientale;

- in merito all'implementazione del Piano di monitoraggio finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla valutazione in itinere degli effetti ambientali, è necessario definire, in sede di adozione definitiva della Variante, gli obiettivi e le ricadute che si intende monitorare, indicandone i possibili indicatori. La definizione puntuale degli indicatori di monitoraggio, la loro quantificazione come dato di partenza e come target, come pure la precisazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, di valutazione e rendicontazione degli esiti del monitoraggio potranno essere rinviate ad una fase successiva, di cui deve essere precisata la tempistica, e dovranno costituire oggetto di specifico confronto e condivisione con l'Organo Tecnico Regionale; per la definizione degli indicatori di monitoraggio si deve fare riferimento alle indicazioni specifiche contenute in merito nella relazione dell'OTR, con particolare riferimento al paragrafo *Monitoraggio ambientale*;

- si richiede, in sede di predisposizione della versione finale della Variante, l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi non tecnica, alla luce delle considerazioni e delle indicazioni formulate nella relazione dell'Organo Tecnico Regionale. È inoltre necessario che il Rapporto Ambientale dia conto del recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato di compatibilità ambientale espresso dalla Giunta regionale;

- è necessario che venga fornita, unitamente alla documentazione tecnica della Variante di Piano ed al Rapporto Ambientale, una relazione che illustri in che modo il processo di valutazione ha influito sulle scelte e sulla definizione finale della Variante;

- si ritiene necessario, che in sede di predisposizione della versione finale della Variante al Piano, sia estesa la Valutazione di incidenza anche agli altri contesti della Rete Natura 2000.

- in riferimento alla rete ecologica provinciale è opportuno operare un pieno coordinamento e raccordo degli strumenti di studio, di individuazione e di monitoraggio delle zone umide e della rete ecologica previsti dalla Variante con quelli individuati dagli strumenti di pianificazione regionale già adottati e in corso di approvazione (Piano faunistico venatorio regionale, Ptr, Ppr): A proposito del previsto approfondimento della rete ecologica da parte della Provincia (comma 4 dell'art. 24.1 delle NdA) si suggerisce di inserire tra gli elementi base della rete le aree umide censite sul territorio provinciale e le colture specializzate e irrigue, in aggiunta alle aree agricole di I e II capacità d'uso anche le colture specializzate di cui all'art. 18.2 delle NTA o in generale le aree agricole, su cui a livello locale possono essere individuati ulteriori elementi di connessione;

- per quanto riguarda le aree periurbane ed il verde urbane occorre chiarire le forme della loro tutela e le modalità della loro valorizzazione;

- per quanto riguarda il paesaggio si propone di tenere conto, per il progetto definitivo della Variante, dell'impostazione complessiva del Ppr, sia riguardo all'individuazione dei beni paesaggistici, con particolare riferimento alla loro ricognizione, tuttora in corso di perfezionamento, dei beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, sia con riferimento alle disposizioni di carattere generale volte a perseguire le finalità di tutela e valorizzazione di detti beni;

- per quanto riguarda il sistema dei collegamenti materiali è opportuno definire in modo più specifico le azioni di competenza provinciale concorrenti alla attuazione della strategia di sviluppo delle infrastrutture, in gran parte di competenza di altri soggetti e di strumenti diversi dalla Variante, garantendo una maggiore integrazione ad esempio tra le finalità, gli obiettivi e gli interventi del "*Piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione*" e l'apparato complessivo della Variante al Piano territoriale, i riferimenti alle previsioni viabilistiche e a quelle di rilevanza territoriale;

- in presenza di palesi incoerenze (come nel caso della Pedemontana, che interessa il Parco regionale La Mandria, previsione in contrasto con il vigente Piano d'Area del parco) e interferenze, è necessario che, nell'ambito della progettazione delle previste infrastrutture viarie, siano valutate eventuali alternative di tracciato, anche alla luce dell'analisi delle possibili criticità e della verifica delle previsioni e dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti sul territorio;

- relativamente alle normative di salvaguardia per le infrastrutture viarie e a quelle immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, si richiama l'obbligo di adempiere, in sede di adozione della Variante, a quanto previsto dall'art. 8 c. 2 e c. 4 della L.R. n. 56/77. Allo stesso tempo, considerate le limitazioni alle attività di trasformazione previste dall'art. 27 delle NdA per tali aree, si ritiene necessario provvedere a una rappresentazione cartografica di maggior dettaglio delle aree interessate da tale normativa;

- in riferimento alle aree rurali, preso atto che le previsioni della Variante sono rivolte prioritariamente alla tutela della risorsa suolo, al fine di evidenziare maggiormente tale orientamento, si ritiene necessario specificare ulteriormente le connessioni tra le Strategie della Variante al Piano e la tutela e salvaguardia degli ambiti agricoli, con particolare riferimento alle aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola (ad esempio aree con produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP, aree servite da infrastrutture irrigue, aree caratterizzate dalla presenza di un'agricoltura specializzata e/o vitale e da produzioni di pregio), in termini di disposizioni normative e di riconoscimento delle stesse all'interno della cartografia di Variante. In merito all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli a scala aziendale, è necessario fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti (D.G.R. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010);

- in relazione agli esiti della valutazione devono essere individuate in modo chiaro le necessarie misure di mitigazione e compensazione, che devono avere un opportuno riscontro nelle NdA della Variante; si segnala in particolare la necessità di attenzione al proposito per la componente Natura e biodiversità, rispetto alla quale il Rapporto Ambientale segnala significative ricadute;
- è necessario effettuare l'aggiornamento degli elaborati cartografici la revisione delle NdA della Variante e dei relativi Allegati alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nella presente relazione dell'OTR;
 - di richiedere che, in sede di predisposizione della versione finale della Variante, sia dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nell'allegato alla presente deliberazione;
 - di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato sia trasmessa alla Provincia di Torino, che deve tenerne conto nella predisposizione della versione finale della Variante al Piano territoriale provinciale, denominata "PTC2".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato